NORME PER IL MIGLIORAMENTO DI ALCUNI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Art. 9

Aumento assegno mensile a favore dei sordomuti

A decorrere dal 1 gennaio 1974, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, modificato dall'art. 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, e' elevato a L. 25.000 mensili. Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al quarto comma del predetto art. 1 e' elevato a L. 25.000.

Versione in vigore dal 4 marzo 1974, non più in vigore dal 12 marzo 1974 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali
Estremi	Decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30
Titolo	I — Miglioramenti delle prestazioni di previdenza e di assistenza sociale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-il-miglioramento-di-alcuni-trattamenti-previdenziali-ed/art-9-aumento-assegno-mensile-a-favore-dei-sordomuti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it